



## **Foglio informativo relativo all'assunzione di un'attività lucrativa da parte di richiedenti l'asilo (permesso N), persone ammesse provvisoriamente (permesso F) e rifugiati riconosciuti (permesso B)**

### **1. Principio permesso N**

Mentre soggiornano nei centri federali d'asilo (CFA) i richiedenti l'asilo non possono svolgere un'attività lucrativa.

I richiedenti l'asilo per i quali è in corso una procedura ampliata e che sono stati assegnati a un Cantone, a partire dalla data di assegnazione ricevono un libretto per stranieri valido per 6 mesi con l'annotazione "senza attività lucrativa". Questo significa che il richiedente l'asilo può in linea di principio esercitare un'attività lucrativa, ma che al momento non ha un impiego.

L'attività lucrativa e l'integrazione di richiedenti l'asilo nel mercato del lavoro svizzero non costituiscono l'obiettivo principale del loro soggiorno, finché non è ancora chiaro l'esito definitivo della procedura. Inoltre non vi sarebbe un diritto al rilascio di un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa.

Nel caso di una persona sola che risiede in un alloggio collettivo si presuppone un volume di impiego pari a circa il **50%**, che consentirebbe alla persona in questione di essere in ampia misura indipendente dal profilo economico e quindi anche di trovare un alloggio individuale.

L'esercizio di qualsiasi attività lucrativa da parte di un richiedente l'asilo è soggetto ad autorizzazione.

### **2. Procedura in vista del rilascio di un'autorizzazione (permesso N)**

1. Compilare il modulo B1.
2. Inoltrare la domanda B1 compilata unitamente al contratto di lavoro firmato da entrambe le parti contraenti (datore di lavoro e lavoratore) al comune di domicilio del lavoratore. Se al momento dell'assunzione dell'impiego cambia il domicilio, la competenza è del nuovo comune di domicilio.
3. Il comune di domicilio inoltra la domanda e il contratto di lavoro all'Ufficio della migrazione e del diritto civile.
4. All'occorrenza, l'UMDC inoltra la documentazione all'Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) per l'esame relativo alle condizioni del mercato del lavoro.
5. Dopo l'esame da parte dell'UCIAML, l'autorizzazione viene rilasciata dall'UMDC, che la invia al corrispondente comune di domicilio.

**Le persone in possesso di un permesso N possono assumere un'attività lucrativa soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione. Le infrazioni comportano una denuncia.**

È possibile svolgere un **lavoro a prova** senza autorizzazione o senza notifica se la durata non supera una mezza giornata e se il rilascio di un permesso di lavoro per il posto di lavoro in questione

appare realistico. Interventi di durata superiore a ½ giornata sono soggetti ad autorizzazione e rientrano nell'usuale periodo di prova.

### **Principio permessi F e B**

In linea di principio, i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente nonché i rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F) possono svolgere un'attività lucrativa. Dal 1° gennaio 2019 è sufficiente una semplice notifica. Ciò è inteso a favorire la rapida integrazione nel mercato del lavoro.

Il modulo per notificare un'attività lucrativa di rifugiati riconosciuti, di rifugiati ammessi provvisoriamente e di persone ammesse provvisoriamente è disponibile qui:

[https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/arbeit/erwerbstaetige\\_asylbereich.html](https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/arbeit/erwerbstaetige_asylbereich.html)

***Le persone ammesse provvisoriamente nonché i rifugiati che hanno ottenuto asilo in Svizzera o che sono stati ammessi provvisoriamente possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa. (art. 65 cpv. 1 OASA)***

**Moduli di notifica inoltrati in ritardo possono comportare una denuncia penale.**

### **3. Periodi di pratica**

In linea di principio i periodi di pratica sono soggetti ad autorizzazione. Fanno eccezione i periodi di pratica nel quadro di programmi approvati dal Cantone o di misure relative al mercato del lavoro, se non sono orientati in primo luogo al conseguimento di un reddito e se il corrispondente compenso non supera i 400 franchi lordi al mese.

### **4. Interventi lavorativi**

I centri cantonali per richiedenti l'asilo hanno la possibilità di organizzare interventi lavorativi a breve termine e limitati nel tempo destinati a richiedenti l'asilo. Questi interventi non richiedono un'autorizzazione e vengono eseguiti principalmente per istituzioni pubbliche (comuni, uffici forestali, cooperazioni). Possono anche essere eseguiti incarichi per committenti privati, se non rappresentano una sostanziale concorrenza per l'artigianato. Questi interventi lavorativi vengono sempre fatturati dal centro corrispondente.

### **5. Casse malati**

I richiedenti dispongono di un'assicurazione malattie collettiva o individuale. Essi non possono scegliere liberamente la cassa malati e le relative prestazioni, ragione per cui in caso di contratti di lavoro stagionali non è loro consentito cambiare cassa malati o far modificare il contratto.

**Ulteriori informazioni nonché i moduli necessari sono disponibili su [www.afm.gr.ch](http://www.afm.gr.ch).  
Informazioni telefoniche vengono fornite dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni al numero 081 257 25 41.**